



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO DI GESTIONE ED UTILIZZO

PALESTRE COMUNALI SCOLASTICHE

Approvato con deliberazione del CC n. 45 del 21.07.2005

Modificato con deliberazione del CC n. 21 del 31.05.2021

INDICE

TITOLO I° PREMESSA E NORME GENERALI

- ART. 1 — PREMESSA
- ART. 2 — PERIODI DI UTILIZZO
- ART.3 — MODALITA' DI GESTIONE DELLE PALESTRE

TITOLO II° CONCESSIONE IN USO E GESTIONE

- ART. 4 — MODALITA' DELLA CONCESSIONE
- ART. 5 — CRITERI DI CONCESSIONE

TITOLO III° GESTIONE DIRETTA

- ART. 6 — ASSEGNAZIONE D'USO TEMPORANEO
- ART. 7 — TERMINI DI PRESENTAZIONE ISTANZE PER
L'ASSEGNAZIONE
- ART. 8 — PROGRAMMAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE
PALESTRE
- ART. 9 — RINUNCE
- ART. 10 — CRITERI DI ASSEGNAZIONE
- ART. 11 — NORME GENERALI DEL SISTEMA TARIFFARIO E
DEPOSITO CAUZIONALE

TITOLO IV° DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 12 — MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
- ART. 13 — CONTROLLO
- ART. 14 — ATTREZZATURE
- ART. 15 — ACCESSO DEL PUBBLICO
- ART. 16 — PUBBLICITA'
- ART. 17 — DIVIETI
- ART. 18 — ALTRI OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO
- ART. 19 — OSSERVANZA DI NORME
- ART. 20 — REVOCA E MODIFICHE ATTO DI ASSEGNAZIONE
- ART. 21 — OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI E DEL
CONCESSIONARIO
- ART. 22 — DANNI
- ART. 23 — SANZIONI
- ART. 24 — NORME FINALI

TITOLO I

PREMESSA E NORME GENERALI

Art. 1 — PREMESSA

Le Palestre del Comune di Buttigliera Alta e le attrezzature in esse esistenti sono parti integranti del patrimonio dell'amministrazione comunale e sono destinati ad uso pubblico ai fini sportivi - amatoriali, di base, agonistici e di vertice - ovvero, qualora compatibili, al fine di altre attività di promozione sociale, culturale, educativa, ricreativa.

Il Comune di Buttigliera Alta promuove, coordina e disciplina l'utilizzo delle palestre adottando i provvedimenti necessari per il loro armonico impiego, nell'ambito delle vigenti disposizioni di Legge e degli obiettivi definiti dall'amministrazione comunale.

Le palestre di proprietà del Comune di Buttigliera Alta , siano esse gestite direttamente dal Comune o tramite concessionario, hanno la finalità di permettere un adeguato sviluppo dell'attività sportiva.

L'utilizzo delle palestre comunali facenti parte delle scuole pubbliche è regolato in conformità agli:

- art. 12 legge 4.08.1977 n. 517
- art.38 D. d. 24.07.1977 n. 616
- art.94 e ss. D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297
- agli indirizzi del Consiglio Scolastico Provinciale e al presente Regolamento.

Si riconosce e garantisce la priorità nell'uso da parte delle scuole per le attività di fine anno scolastico

Art. 2 — PERIODI DI UTILIZZO

Le palestre comunali potranno essere utilizzate esclusivamente in orario pomeridiano ed extrascolastico.

Nel caso di gestione diretta da parte del comune, le palestre potranno essere concesse in uso nel periodo dal 1 settembre al 30 giugno.

Art. 3 — MODALITA' DI GESTIONE DELLE PALESTRE

L'Amministrazione valuta e determina la forma e le modalità di gestione delle palestre in ordine all'economicità, convenienza, ricaduta territoriale e l'opportunità di attivare, in ossequio ai principi di legge, differenti forme di collaborazione atte a valorizzare l'apporto dell'associazionismo sportivo locale.

Le tipologie della gestione utilizzate dal Comune di Buttigliera Alta saranno le seguenti:

- a. concessione in uso e gestione
- b. gestione diretta.

Nella forma della gestione diretta potranno, all'occorrenza, essere attivati rapporti per l'esecuzione delle prestazioni di servizio necessarie.

TITOLO II

CONCESSIONE IN USO E GESTIONE

Art. 4 — MODALITA' DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Buttigliera Alta ha la facoltà di concedere in uso e gestione annuale o pluriennale le palestre comunali, attraverso una convenzione da approvarsi a cura della Giunta Comunale, attenendosi ai seguenti indirizzi:

- precedenza del concessionario nell'uso della palestra
- riserva di spazi assegnabili dal Comune con concessione d'uso saltuaria
- disciplina dei servizi di sorveglianza, pulizia e manutenzione ordinaria a carico del concessionario
- applicazione, ove previsto, dei piani di sicurezza
- suddivisione degli oneri gestionali tra il Comune e il concessionario

La Convenzione dovrà prevedere inderogabilmente:

- la riserva in capo all'Ente del diritto unilaterale all'uso della palestra per ogni tipo di manifestazione inerente la programmazione didattica o gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale
- priorità nell'uso da parte delle scuole, nello specifico, per le attività di fine anno scolastico
- l'Associazione concessionaria dovrà garantire, compatibilmente ai propri programmi, l'utilizzo della palestra ad Associazioni, Società sportive, Enti, gruppi di persone senza scopo di lucro che ne facciano richiesta

Art. 5 — CRITERI DI CONCESSIONE

La gestione delle palestre comunali può essere concessa a Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Enti non commerciali e Associazioni sportive senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrano capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

La Giunta Comunale affida in concessione, uso e gestione, le palestre comunali a soggetti di cui al comma precedente, valutando in via prioritaria le garanzie di gestione in termini di comprovata efficacia, efficienza, affidabilità, economicità, riservandosi, altresì, privilegiare le Associazioni sportive secondo il principio di "prevalente operatività sul territorio".

TITOLO III

GESTIONE DIRETTA

Art. 6 — ASSEGNAZIONE D'USO TEMPORANEO

L'utilizzo degli impianti avverrà mediante apposita assegnazione in uso temporaneo, rilasciata dal Comune nelle seguenti forme:

- > **stagionale:** attività che si articolano, di norma, con più di un appuntamento mensile, un intero anno scolastico, ovvero una stagione artistica o culturale,
- > **periodica:** attività di norma ricorrente nell'arco annuale
- > **saltuaria:** attività sporadica normalmente esaurita in limitate occasioni.

Possono richiedere la concessione in uso le Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Enti non commerciali e Associazioni sportive senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero.

Possono, altresì, richiedere la concessione in uso i gruppi spontanei ed occasionali per l'espletamento di partite di calcetto, pallavolo, basket ecc..... senza obiettivi agonistici.

Gli utenti saranno autorizzati all'utilizzo della palestra (consegna chiavi) esclusivamente a

fronte di eseguito deposito cauzionale, ai sensi del successivo articolo 11. Gli stessi sono, altresì, tenuti all'osservanza delle norme ed agli adempimenti di cui agli articoli seguenti, nonché al pagamento della tariffa oraria prevista dal Comune di Buttigliera Alta.

Concluso il periodo di assegnazione, l'utente è tenuto a restituire tempestivamente le chiavi di accesso al competente ufficio. Oltre il periodo autorizzato, è fatto espresso divieto di utilizzare la palestra.

Art.7 — TERMINI DI PRESENTAZIONE ISTANZE PER L'ASSEGNAZIONE

Per l'assegnazione in uso temporaneo delle palestre oggetto del presente regolamento, il Legale Rappresentante o il Responsabile dell'Associazione/Società/Ente richiedente dovrà inoltrare, al competente ufficio, specifica domanda, entro i seguenti termini:

- > **ASSEGNAZIONE STAGIONALE:** entro il **30 giugno** di ogni anno;
- > **ASSEGNAZIONE PERIODICA:** **30 giorni prima** della data di inizio dell'attività;
- > **ASSEGNAZIONE SALTUARIA:** **almeno 10 giorni prima** dall'inizio dell'attività.
Per grandi eventi **almeno 20 giorni prima** dall'inizio della manifestazione.

ART.8 — PROGRAMMAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE PALESTRE

Le domande vengono istruite dal competente Settore Socio-Culturale - Ufficio Scuola, che provvede a redigere il programma di utilizzo degli impianti, secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento.

L'assegnazione in uso temporaneo è disposta con provvedimento del Responsabile del Settore interessato, nel rispetto del presente regolamento e della normativa vigente.

Potranno essere ammessi alla graduatoria per l'assegnazione della palestra solo quegli utenti che non si troveranno in stato di morosità a qualsiasi titolo nei confronti del Comune.

In via eccezionale e compatibilmente con la disponibilità delle strutture, previa conclusione della prima fase di assegnazione, potranno essere accolte domande di assegnazione pervenute al di fuori dei termini di cui all'articolo 7.

Il Settore competente autorizzerà eventuali interscambi di orari preventivamente concordati fra i vari utenti interessati, previa comunicazione al Comune, sottoscritta dagli stessi.

Il Comune, per propri motivi organizzativi e gestionali, si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento sospensioni di attività, spostamenti di turno rispetto a quanto stabilito nel calendario annuale.

In caso di ritardo nell'inizio delle attività per cause imputabili esclusivamente all'utente, si procederà comunque all'addebito dei turni non utilizzati, applicando le relative tariffe.

In caso di mancata assegnazione dell'impianto deve essere data tempestiva comunicazione agli interessati.

ART.9 — RINUNCE

Non sono possibili **rinunce temporanee** all'utilizzo delle palestre avute in assegnazione rispetto a quanto stabilito nel relativo calendario annuo; l'occasionale mancato utilizzo comporta comunque il pagamento da parte dell'utente del turno assegnato.

Le **rinunce definitive** all'utilizzo delle palestre devono pervenire per scritto all'Ufficio Scuola del Comune con almeno **30 giorni** di preavviso rispetto alla data di decorrenza di cessazione attività (farà fede la data di protocollo).

Nel caso di rinunce presentate in ritardo rispetto ai limiti di cui sopra, si applicherà una penale pari ad una mensilità completa.

ART. 10 — CRITERI DI ASSEGNAZIONE **modificato/integrato con deliberazione CC n. 21/2021**

Il Comune, nel caso di più istanze riportanti giorni e/o ore coincidenti, valuterà ogni possibile forma di mediazione del rapporto con i richiedenti, mirando ad armonizzare, nell'ottica di un miglior e maggior utilizzo globale della impiantistica (massima utilizzazione e razionalizzazione degli orari), le richieste stesse.

Al verificarsi della impossibilità di mediazione, l'assegnazione della palestra verrà disposta dal Responsabile del Servizio a seguito di definizione di graduatoria predisposta tenendo conto dei sotto indicati indici e punteggi di riferimento:

CRITERI	PUNTEGGIO
Associazione con sede nel comune di Buttiglieria Alta	4
Numero di iscritti residenti in Buttiglieria Alta	Max 5 punti
da 5 a 10	2
da 11 a 20	3
oltre 20	5
Percentuale di iscritti residenti in Buttiglieria Alta calcolata sul n. totale dei tesserati	Max 5 punti
- fino al 25% residenti/su totale iscritti	2
- fino al 50% residenti/su totale iscritti	4
- oltre 50% residenti/su totale iscritti	5
Precedente utilizzo	2
Associazione CONI, Federazioni sportive nazionali o a Enti di promozione sportiva e a discipline sportive associate	2
Presenza di istruttori in possesso di tesserino e/o patentino federale che abiliti all'insegnamento della disciplina specifica o diplomati/laureati ISEF/SUISM	2
TOTALE punteggio massimo assegnabile	20

Il Responsabile del Servizio provvederà alla stesura di apposita graduatoria per l'assegnazione dei turni di utilizzo, che sarà approvata con proprio atto, contestualmente al calendario annuale.

In caso di parità la priorità verrà assegnata in ordine a:

- associazione con sede nel Comune;
- associazione con il maggior numero di tesserati residenti.

In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio alla presenza dei legali rappresentanti delle associazioni interessate o loro delegati.

In ogni caso, l'Ente si riserva, per ciascun anno scolastico, l'assegnazione discrezionale delle strutture per attività di particolare interesse sociale e/o aggregativo della popolazione.

ART. 11 — NORME GENERALI DEL SISTEMA TARIFFARIO E DEPOSITO CAUZIONALE

La Giunta Comunale determina la tariffa oraria per l'uso temporaneo delle palestre comunali, attenendosi alla valutazione dell'incidenza a bilancio dei relativi costi gestionali, con possibilità di articolare la medesima tenendo, eventualmente, altresì conto di tutti o parte dei seguenti elementi:

- tipologia della palestra
- età dell'utenza,
- tipologia dell'attività,
- fascia oraria di utilizzo,
- altri elementi coordinati ai predetti,
- altri elementi dettati da nuove esigenze.

Le tariffe d'uso verranno riscalate come segue:

- a. in seguito emissione di apposite note trimestrali che dovranno essere pagate dagli utenti presso la Tesoreria comunale entro **15 giorni** dalla data di emissione della nota stessa.
- b. nel caso di utilizzi non continuativi, i pagamenti dovranno essere effettuati anticipatamente e la conferma dell'assegnazione dell'impianto sarà effettuata previa esibizione della ricevuta comprovante l'avvenuto versamento.

Il concessionario deve consegnare tempestivamente copia dell'avvenuto pagamento all'ufficio comunale competente.

Il mancato pagamento della quota entro i termini indicati e la mancata presentazione della ricevuta all'ufficio comporta la sospensione della assegnazione della palestra e, previa diffida la revoca immediata, nonché la riscossione forzata del debito esistente

Solo nei casi di assegnazione stagionale e periodica, l'uso della palestra viene concesso esclusivamente previo deposito cauzionale, da effettuarsi in contanti o a mezzo di polizza fidejussoria o similare garanzia, pari all'importo forfettario di **€ 150,00**. La cauzione verrà trattenuta a titolo di garanzia per adempimenti ed eventuali danni e restituita al termine del periodo richiesto, salva diversa volontà dell'utente.

TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI

Art.12 — MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

a) Gli utenti sono tenuti ad osservare la massima correttezza nell'uso delle palestre, delle attrezzature e dei servizi; a indossare tenute e calzature eventualmente prescritte per ciascuna disciplina sportiva, purché compatibile con la destinazione d'uso dell'impianto a non espletare attività diverse da quelle per cui è stata accordata la concessione.

b) Possono accedere agli impianti ed ai servizi annessi solo gli utenti che abbiano avuto

l'autorizzazione che dovrà essere sempre custodita dal referente del gruppo sportivo durante lo svolgimento dell'attività.

- c) L'ingresso agli spogliatoi e ai campi da gioco per gli allenamenti e le competizioni è limitato alle persone espressamente autorizzate dai competenti regolamenti federali, qualora esistenti, ovvero ai soggetti impegnati nell'attività per cui è stata rilasciata la concessione.
- d) L'uso delle palestre, sia per le manifestazioni sportive sia per quelle extra sportive compatibili, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di vigilanza.
- e) Fa carico all'Assegnatario ogni e qualsiasi autorizzazione o adempimento in ordine alla attività prevista, - quali licenze, presenza di personale medico/paramedico, forza dell'ordine, del soccorso, personale di biglietteria, di accoglienza pubblico, - nonché ogni e qualsiasi forma di controllo del regolare espletamento dell'attività conformata alle prescrizioni imposte nelle autorizzazioni.

Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità conseguente al difforme accesso di pubblico, a fatti imputabili a qualsiasi presenza di spettatori e, comunque, ad ogni irregolarità dello svolgimento dell'attività.

Il titolare della assegnazione o il concessionario rispondono altresì di eventuali inadempienze ovvero di danni da rifondersi al Comune anche qualora prodotti da squadre ospitate per la effettuazione di attività o dal pubblico intervenuto.

Art.13 — CONTROLLO

Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo dei propri funzionari. Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extra sportive.

L'Amministrazione, ovvero il concessionario della gestione - si riserva il diritto di inibire l'accesso agli impianti o di allontanare dai medesimi, anche tramite propri funzionari, chiunque tenga un contegno scorretto o turbi in qualsiasi modo l'ordine e il buon funzionamento dell'impianto stesso.

Art. 14 — ATTREZZATURE

Tutti gli attrezzi, palloni, indumenti ed altro materiale necessario all'attività sportiva praticata dagli utenti, di proprietà degli stessi o delle società assegnatarie, non possono essere depositati nei locali dei singoli impianti, salvo espressa autorizzazione e senza ulteriore responsabilità a carico del gestore, dell'appaltatore o della scuola.

Art.15 — ACCESSO DEL PUBBLICO

L'accesso del pubblico alle strutture allo stesso destinate è consentito esclusivamente ove la competente commissione abbia provveduto, qualora dovuto, al rilascio dell'attestazione di agibilità. Fa carico all'assegnatario assicurare che il numero degli spettatori sia conforme ai limiti consentiti.

Art.16— PUBBLICITA'

Nelle palestre comunali è vietata la pubblicità con qualsiasi mezzo, se non preventivamente autorizzata e su spazi tali da non compromettere l'attività sportiva e appositamente indicati dai competenti uffici comunali.

I cartelloni pubblicitari non dovranno essere installati in zone accessibili al pubblico,

dovranno essere di materiale non contundente, non infiammabile e tali da non poter essere divelti e utilizzati come armi improprie.

Art. 17—DIVIETI

E' fatto assoluto divieto di introdurre animali di qualsiasi specie all'interno degli impianti sportivi o delle strutture annesse, ad eccezione dei cani guida per non vedenti e di deroghe in caso di manifestazioni specifiche.

E' vietato fumare in tutti gli impianti.

E' vietato trattenersi negli spogliatoi oltre i normali tempi di vestizione e pulizia.

E' vietato accedere ai locali di eventuali scuole adiacenti all'impianto.

E' vietato introdurre e usare attrezzi o eseguire esercizi o attività che non siano compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto, o possano causare danni alle sue infrastrutture.

E' vietato abbandonare, nei locali degli impianti, attrezzature, indumenti e oggetti personali, né altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extra sportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi e ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.

Art.18 — ALTRI OBBLIGHI DELL'ASSEGNETARIO

Qualora la palestra sia gestita direttamente dal Comune, l'assegnatario d'uso temporaneo è responsabile ed obbligato alla:

- a) sorveglianza e custodia degli impianti nel corso del loro utilizzo e chiusura dello stesso a fine dell'attività;
- b) pulizia dell' impianto e degli altri locali utilizzati, se non diversamente stabilito in sede di determinazione tariffe;
- c) riordino delle attrezzature impiegate;
- d) sanificazione delle attrezzature medesime.

Art.19 - OSSERVANZA DI NORME

E' fatto obbligo all'utilizzatore o concessionario di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate che abbiano attinenza con l'utilizzo di impianti pubblici.

Ulteriori norme comportamentali e protocolli d'uso più specifici possono essere dettati, in sintonia con il presente regolamento, per la singolarità di taluni impianti.

Art.20 — REVOCA E MODIFICHE ATTO DI ASSEGNAZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare le assegnazioni, sospenderle o modificarne i termini di assegnazione, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per consentire lo svolgimento di particolari manifestazioni, per ragioni di carattere contingente, tecnico o di sicurezza pubblica.

L' assegnazione in uso temporaneo o la concessione in uso e gestione può essere sospesa sino al risarcimento dei danni causati, ai sensi e per gli effetti del successivo art. 21 e ss.

ART. 21 — OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI E DEL CONCESSIONARIO – RESPONSABILITA'

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti che dovessero

essere lamentati dagli utenti.

Il Comune è inoltre sollevato da ogni responsabilità civile o penale.

L'assegnatario d'uso temporaneo ed il concessionario saranno sempre considerati come unici ed esclusivi responsabili verso la amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza della concessione/autorizzazione all'uso, sollevando conseguentemente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta.

Art.22 — DANNI

Gli utilizzatori/concessionari sono direttamente responsabili di ogni danno che possa essere arrecato alle attrezzature ed ai servizi degli impianti sportivi, anche qualora commessi da atleti e persone ospitate negli impianti loro concessi.

L'ufficio comunale preposto ha l'obbligo di richiedere la rifusione dei danni arrecati dalla utilizzatore o gestore direttamente o dal pubblico eventualmente presente alle manifestazioni.

Nei casi di recidiva o di particolare gravità, non si potrà dar corso a nuove concessioni o autorizzazioni all'uso per almeno una stagione.

Art.23 — SANZIONI E PENALI

L'eventuale infrazione a una delle disposizioni contenute nel presente regolamento sarà sanzionata, ferma restandone la responsabilità civile o penale a carico di concessionario o utilizzatore, mediante applicazione di una penalità da determinarsi tra l'importo minimo di € **300,00** e l'importo massimo di € **2.000,00**, a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di recidiva i minimi sono raddoppiati.

L'ufficio comunale, accertata la negligenza da parte dell'assegnatario/concessionario nell'osservanza degli obblighi contenuti nell'atto di assegnazione e nel presente regolamento, potrà disporre l'immediata sospensione o, nei casi più gravi, la revoca della assegnazione, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Nel caso in cui la violazione consista nell'utilizzo della palestra senza che sia stata preventivamente rilasciata la prescritta autorizzazione, ovvero al di fuori dell'orario previsto nella stessa, la sanzione ammonta a €. **300,00**, senza pregiudizio per altre e più gravi sanzioni previste da particolari disposizioni di legge o dal presente regolamento, fatto salvo che in caso di recidiva la sanzione viene raddoppiata.

Art.24 — NORME FINALI

Le norme contenute nel presente regolamento si intendono inserite immediatamente in tutte le assegnazioni in corso a far data dall'entrata in vigore del regolamento medesimo.

Il concessionario non può in alcun modo invocare l'ignoranza delle norme dettate con il presente regolamento o di quelle disposte nell'atto di assegnazione.